

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 1 del 13/01/2000 - rif.

Determinazione n. 1 del 13/01/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Il disposto dell'art.24, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m., deve essere inteso nel senso che, dopo aver affidato un lotto funzionale a trattativa privata, ove ricorrano le condizioni tassativamente fissate al comma 1 dell'art. 24 della legge stessa, è rigorosamente vietato appaltare un ulteriore lotto, appartenente alla medesima opera, a trattativa privata, quand'anche ricorrano le condizioni di cui al citato co.1.